

# Sì alla cartella che applica gli interessi sulle sanzioni sospese nel processo

## Riscossione

In ambito tributario non vale neppure il divieto civilistico di anatocismo

**Laura Ambrosi**

È legittima la cartella di pagamento con la quale sono pretesi gli interessi calcolati su sanzioni e interessi non corrisposti perché sospesi nelle more del giudizio. A precisarlo è la Cgt delle Lombardia con la sentenza 338/1/2024 depositata il 1° febbraio 2024 (presidente e relatore Labruna).

L'agente della riscossione notificava ad una società una cartella di pagamento per il recupero di interessi conseguenti alla sospensione amministrativa, richiesta dalla contribuente, per un accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate. In particolare, la parte di interessi oggetto di contestazione nell'impugnazione era relativa alla quota calcolata sulle sanzioni dovute e sugli interessi pretesi nel provvedimento sospeso.

La cartella veniva impugnata dinanzi al giudice tributario di primo grado che accoglieva il ricorso. In particolare, il collegio riteneva illegittima la pretesa di interessi sulle sanzioni e sugli interessi delle imposte.

L'ufficio propone appello insistendo per la correttezza del proprio operato. La Cgt di secondo grado della Lombardia ha ritenuto corretta la pretesa.

L'articolo 2, comma 3, Dlgs 472/92 prevede che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi e l'articolo 7, comma 2-sexies del Dl 70/2011 - rubricato "interessi di mora"

- dispone che sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

In caso di sospensione del pagamento sono dovuti gli interessi del 4,5% (articolo 39, comma 2, Dpr 602/73). Questi ultimi sono interessi "corrispettivi", al pari di quelli di dilazione applicati ai pagamenti rateali delle cartelle esattoriali, in seguito allo spostamento in avanti del debito. Gli interessi moratori, invece, sono dovuti su iniziativa del creditore attraverso la messa in mora del debitore.

Secondo i giudici, i debiti liquidi ed esigibili sono produttivi di interessi corrispettivi, visto che la funzione primaria è collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta a titolo di capitale. Gli interessi moratori, invece, sono dovuti al creditore per la mera costituzione in mora in funzione risarcitoria.

In ambito tributario, non trova applicazione la disciplina civilistica dell'anatocismo, dal momento che sussistono disposizioni speciali che regolano gli effetti della mora. Con l'articolo 37, comma 50, Dl 223/2006 è stata esclusa l'applicazione dell'anatocismo per i soli rimborsi di imposta.

In via generale, quindi, secondo le norme tributarie nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività dell'atto impositivo impugnato è prevista l'applicazione degli interessi corrispettivi.

A tal fine devono essere considerate tutte le somme pretese con la cartella quale «credito liquido ed esigibile» che, essendo sospeso, produce sull'intero importo interessi corrispettivi. Da qui la conferma della legittimità della pretesa.